

ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA

**AVVERTENZE** La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 (cfr. risoluzione n. 13 del 10/12/2008 della Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Le aliquote statali e quelle stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome, comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate, sono riparametrate secondo le indicazioni fornite dalla citata risoluzione ministeriale.

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMATIVE
					NORMA
<b>ABRUZZO</b>					
OR	Aliquota ordinaria	4,82 (*)	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate	3,90 (*)	01/01/01	a regime	L.R. 16/03/01 n. 9
A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), b) del D.Lgs. n.446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale ad eccezione delle imprese di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	3,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14, L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84, comma 5, L. R. 26/04/04 n. 15
A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	3,90 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3, L. R. 17/04/03 n. 7
A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,90 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3, L. R. 17/04/03 n. 7
A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale ad eccezione delle imprese di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	3,90 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84, commi 1-4, L. R. 26/04/04 n. 15
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che non fruiscono delle agevolazioni di cui al codice IC1.	5,12 (*)	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Agevolazione i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori operanti in Comuni Montani nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale di cui al codice A/2 o che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale di cui al codice A/5.	4,20 (*)	-	a regime	Art. 14 - L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15 Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15 Art. 16, co. 1 - bis, lett a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57 (*)	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82 (*)	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AG	Aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/73	2,90 (*)	-	-	Art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento), e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale. Resta fermo, comunque, l'incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. L'aliquota ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo deve essere maggiorata di un punto percentuale. La Regione Abruzzo, con legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 ha fissato le aliquote già comprensive delle maggiorazioni disposte dalla citata normativa statale in tema di risanamento del sistema sanitario regionale, ad eccezione di quella relativa al settore agricolo. Ha altresì adeguato l'aliquota riguardante le farmacie rurali sussidiate in ossequio alla Legge 24/12/2003, n. 350 articolo 2 comma 22. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.					
<b>BASILICATA</b>					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	4,65	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,90	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	2,98	01/01/02	a regime	Art. 29, co. 2, L. R. 31/01/02 n. 10
A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	2,98	01/01/09	a regime	Art. 29, co. 2, L. R. 31/01/02 n. 10
AG	Aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/73	1,90	-	-	Art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
<b>CALABRIA</b>					
M1	Maggiorazione dello 0,92% dell'aliquota ordinaria del 3,9%	4,97 (*)	01/01/09	a regime	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
IC	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,27 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,72 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,97 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
AG	Aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del Dpr n. 601/73	2,05 (*)	-	-	Art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
(*) In base al comma 86 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 le aliquote devono essere maggiorate di 0,15 punti percentuali. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.					